



CASARTIGIANI
CONFEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI ARTIGIANI

00179 Roma
Via Siria, 25

Tel. 06 5758081
Tel. 06 5780654
nazionale@casartigiani.org
www.casartigiani.org

Circolare n. 251/2020

Roma, 27/11/2020

Infortunio da contagio Covid-19: nessuna presunzione di responsabilità penale su datore

Roma 27 novembre 2020 _ Come già comunicato dalla Confederazione con le circolari prot. CASARTIGIANI 105/2020 e 108/2020 rispettivamente del 3 e 8 giugno u.s. in tema di Responsabilità del datore di lavoro nei casi di infortunio in conseguenza del rischio di contagio derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, **la Legge 5 giugno 2020 n.40 chiarisce in via definitiva che la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione dei protocolli e delle linee guida governativi e regionali.**

Ai sensi dell'art. 2087 c.c. il datore di lavoro è titolare di una posizione di garanzia: si tratta di una disposizione che pone in essere un generico obbligo che necessita di specificazione da parte del legislatore con norme puntuali: dunque, in tale contesto viene in rilievo la normativa antinfortunistica.

L'obbligo di tutela della integrità psicofisica dei lavoratori (art. 2087 c.c.) viene così identificato dalla succitata norma «*mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, negli altri protocolli e linee guida, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste (...)*».

Le misure del protocollo devono essere adottate e mantenute per "*tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro*" (art. 2087 Cod. Civ.) e per evitare la possibile contestazione della "colpa" del datore di lavoro in caso di danni o lesioni subite dal lavoratore in relazione all'infezione da COVID.

Con la presente circolare _ ad ulteriore conferma dei principi sopra richiamati_ vogliamo portare all'attenzione delle nostre associazioni la sentenza n.3282/2020 con la quale la Corte di Cassazione è intervenuta ad escludere che l'art. 2087 c.c. possa configurare una ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro, essendone elemento costitutivo la colpa, intesa quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore.

Né può desumersi _ secondo il Giudice di legittimità _ dall'indicata disposizione un obbligo assoluto in capo al datore di lavoro di rispettare ogni cautela possibile e diretta ad evitare qualsiasi danno al fine di garantire così un ambiente di lavoro a "rischio zero". In altre parole l'imprevedibilità di un evento quale il contagio non può comportare l'onere in capo al datore di lavoro di garantire il c.d. rischio zero, se il pericolo non è eliminabile neppure con l'adozione delle dovute cautele.

Ulteriore principio riportato nella citata sentenza e che non si può automaticamente presupporre, dal semplice verificarsi del danno, l'inadeguatezza delle misure di protezione adottate, ma è necessario, piuttosto, che la lesione del bene tutelato derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche in relazione al lavoro svolto.

Quanto sopra conferma pertanto che **la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all'articolo 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n.33.** Il rispetto delle misure di contenimento, se sufficiente a escludere la responsabilità civile del datore di lavoro, non è certo bastevole per invocare la mancata tutela infortunistica nei casi di contagio da Sars-Cov-2, non essendo possibile pretendere negli ambienti di lavoro il rischio zero. Circostanza questa che ancora una volta porta a sottolineare l'indipendenza logico-giuridica del piano assicurativo da quello giudiziario.